

# AURI UMBRIA

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO ALLA GESTIONE  
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DELL’AURI  
UMBRIA Sub-ambito 1**

*Penali*

**AGGIORNAMENTO AL  
PIANO INDUSTRIALE**

<b>APPENDICE E</b>
--------------------

## **1. Inadempimento, penali e sanzioni**

Fatto salvo il risarcimento di danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e quanto previsto per la riscossione della TARI, il mancato rispetto, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel Contratto di Servizio e/o nel Disciplinare Tecnico, e riportati nell'allegata Appendice [E.1], comporta l'applicazione delle penalità ivi previste. Le penalità sono escluse per definizione dai costi di gestione riconosciuti nel corrispettivo del Gestore.

Le violazioni sono contestate da AURI o dai comuni al Gestore per iscritto con posta elettronica certificata con indicazione della violazione e della corrispondente penale. Il Gestore, entro 30 (trenta giorni) giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre ad AURI o ai comuni le proprie osservazioni.

Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, AURI procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici giorni) – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente – avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Contratto è risolto di diritto con le modalità indicate di seguito. È fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

## **2. Risoluzione del contratto**

Previo contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui al punto 1, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto dal Contratto di Servizio, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il Contratto è risolto di diritto:

- a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e l'AURI dichiara al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui al punto 1, fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.

L'interruzione immotivata del servizio di durata superiore a tre giorni imputabile al Gestore, comporta la risoluzione del Contratto ai sensi della precedente lett. a).

Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, AURI avvia le procedure per l'affidamento del servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del servizio ai sensi di legge.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 10 del D.P.R. n. 902/1986, nonché all'art. 25, commi 6 e 7, del D.L. n. 1/2012, il Gestore è tenuto a comunicare ad AURI tutti i dati relativi al servizio necessari per il nuovo affidamento dello stesso. Al momento della risoluzione del Contratto, AURI procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

**APPENDICE [E.1]**

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PENALI**

**A. COMUNICAZIONI E PENALI: SERVIZI DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO E SERVIZI ACCESSORI A RICHIESTA**

Di seguito si riporta il sistema di penali che l'AURI commina al Gestore in caso di responsabilità riconducibili a quest'ultimo. Le penali di seguito identificate, in caso di servizi non resi o resi parzialmente, sono aggiuntive alla riduzione del corrispettivo dovuto al Gestore.

**A.1: Programma dei servizi**

Il 28 di ogni mese (ovvero nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente se domenica o festivo) il Gestore comunica all'AURI e per conoscenza alle Amministrazioni comunali interessate, il programma dei servizi di raccolta e spazzamento e dei servizi accessori a richiesta (d'ora in poi il *Programma dei servizi*) relativo al mese successivo. Il Programma dei servizi dovrà essere redatto con i contenuti minimi richiesti dall'AURI e dovrà essere coerente con le previsioni dell'Offerta tecnica.

Il Gestore è, altresì, tenuto a comunicare all'AURI, alle Amministrazioni interessate e agli utenti (a questi ultimi, se del caso), eventuali motivate variazioni delle modalità di erogazione dei servizi Programmati (*Comunicazione variazioni servizi*), qualora a tali variazioni risulti associato un livello di qualità del servizio inferiore rispetto a quanto contenuto nella documentazione di gara e tale da avere un impatto rilevante sull'utenza interessata. Il Gestore effettua le dovute comunicazioni tempestivamente e comunque con un preavviso di almeno 24 ore prima del verificarsi di tali eventuali variazioni.

Per ciascuno dei seguenti eventi, riconducibili alla responsabilità del Gestore si riporta il sistema di penali che AURI commina al Gestore.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Comunicazione di un <i>Programma dei servizi</i> non coerente con le specifiche contrattuali	20.000,00
Mancata comunicazione del <i>Programma dei servizi</i> entro la data stabilita	5.000,00
Mancata <i>Comunicazione variazione servizi</i>	1.000,00

Si considera *mancata comunicazione* quella non effettuata entro le 24 ore successive al momento in cui essa avrebbe dovuto essere effettuata.

Nel quinto giorno di ciascun mese, ovvero nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo se domenica o festivo, il Gestore comunica all'AURI le eventuali difformità (d'ora in poi inadempienze) del servizio effettuato nel mese precedente rispetto a quanto comunicato con il Programma dei servizi.

Per ciascuna inadempienza, il Gestore dichiarerà se questa è riconducibile a fattori indipendenti dalla propria volontà e/o a eventi di forza maggiore, ovvero a fattori riconducibili alla responsabilità del Gestore medesimo. Per ciascuna delle seguenti inadempienze riconducibili alla responsabilità del Gestore si riporta il sistema di penali che l'AURI comminerà al Gestore di Ambito.

## ***AURI– Appendice E – PENALI***

<b>Inadempienza</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata comunicazione delle <i>inadempienze</i> al Programma mensile dei servizi entro la data stabilita	4.000,00
Mancata effettuazione di un programma/turno (servizi base e/o accessori) del Programma dei servizi (*)	3.000,00

(\*) *In caso di effettuazione parziale di una programma/turno, la sanzione è applicata con il seguente criterio:*

- *effettuazione della programma/turno tra il 66% (compreso) ed il 75%, la sanzione è ridotta del 10%,*
- *effettuazione della programma/turno gita tra il 75% (non compreso) ed il 95%, la sanzione è ridotta del 30%,*
- *effettuazione della programma/turno tra il 95% (non compreso) e 100% (non compreso), la sanzione è ridotta del 50%,*
- *una programma/turno effettuata per una quota inferiore al 66% è da intendersi mancata realizzazione.*

In generale, si considera *mancata effettuazione* del servizio (o mancata comunicazione) l'erogazione del servizio (o l'invio della comunicazione) effettuato oltre le 24 ore successive al momento in cui il servizio (o la comunicazione) avrebbe dovuto essere erogato secondo le condizioni stabilite nel Contratto e/o nel Programma dei servizi.

Per i seguenti servizi si considera invece *mancata effettuazione*, sia la non erogazione, che l'erogazione del servizio oltre il numero di ore di seguito indicate fra parentesi, successive al momento in cui il servizio avrebbe dovuto essere erogato:

- servizio di raccolta porta a porta organico e indifferenziato (7 ore);
- servizio di raccolta porta a porta delle frazioni carta e cartone, plastica, vetro/lattine (12 ore);
- raccolta rifiuti e pulizia da manifestazioni pubbliche, mercati e simili (24 ore);

### **A.2: Dati annuali di raccolta**

Il Gestore si obbliga a comunicare all'AURI entro il 30 marzo di ogni anno secondo lo schema predisposto da AURI, i quantitativi dei rifiuti raccolti l'anno precedente in ogni comune, suddivisi per tipologia.

In caso di mancata comunicazione, riconducibile alla responsabilità del Gestore si riporta il sistema di penali che AURI commina al Gestore.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata comunicazione annuale dei quantitativi raccolti	7.000,00

Si considera *mancata comunicazione* quella non effettuata entro le 24 ore successive rispetto al momento in cui essa avrebbe dovuto essere effettuata.

## ***AURI– Appendice E – PENALI***

### **A.3: Ulteriori penalità**

In aggiunta alle precedenti penalità per la gestione dei servizi base di raccolta e spazzamento, nonché per i servizi accessori a richiesta, si prevede che l'AURI commini al Gestore le penalità al realizzarsi dei seguenti eventi.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Effettuazione di programmi/turni del Programma servizi con qualità non conforme al Contratto - per ciascun mancato servizio, per ciascun comune	Da 200,00 a 1.000,00
Mancata rimozione di rifiuti abbandonati rispetto ai tempi previsti dal Contratto - per ciascun evento.	50,00
Mancata rimozione di siringhe o carogne animali nei tempi previsti dal Contratto - per ciascun evento.	200,00
Mancata attivazione di un turno delle varianti dei servizi base (raccolta e spazzamento) secondo le tempistiche programmate - per ogni servizio/gita e per ogni mese di ritardo	Da 1.000,00 a 5.000,00
Mancata attivazione di un turno delle varianti ai servizi accessori a richiesta, rispetto alla tempistica di cui al Contratto - per ogni servizio e per ogni mese di ritardo	Da 100,00 a 2.000,00
Mancata emissione della fatturazione nei tempi previsti – per ogni mese di ritardo e per ciascun utente (se tariffa corrispettivo)	0,10
Errata fatturazione – per ciascuna utenza (se tariffa corrispettivo)	1,00
Mancato rispetto degli orari di apertura degli sportelli informativi (utenza e/o per tariffa corrispettivo), rispetto al Contratto senza adeguato preavviso all'AURI e comunicazione all'utenza – per ciascuna ora e per ciascuno sportello	50,00
Mancato rispetto degli orari di apertura dei centri di raccolta senza adeguato preavviso all'AURI e comunicazione all'utenza – per ciascuna ora e per ciascun centro	50,00

## **B. COMUNICAZIONI E PENALI: TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO**

### **B.1: Consuntivo annuale impianti**

Il Gestore si obbliga a comunicare all'AURI entro il 30 marzo di ogni anno, secondo lo schema predisposto da AURI, le seguenti informazioni relative all'anno precedente (*Consuntivo annuale impianti*):

- la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'AURI Sub Ambito n. 1 in ingresso agli impianti gestiti di trattamento, recupero e smaltimento;
- la quantità, la tipologia, la destinazione e la tipologia di destinazione (recupero R o smaltimento D) dei rifiuti/materiali in uscita dagli impianti gestiti ai fini del presente Contratto;

## ***AURI– Appendice E – PENALI***

- le informazioni sulle modalità di gestione degli impianti gestiti e sullo stato di manutenzione e mantenimento in sicurezza degli *impianti attivi non gestiti* e degli *impianti non attivi*;
- la quantità e la tipologia dei rifiuti/materiali prodotti nell'AURI Sub Ambito n. 1 avviati agli impianti non gestiti, nonché i relativi prezzi di accesso a tali impianti.

Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Gestore è, inoltre, obbligato a comunicare all'AURI la previsione per l'anno successivo dei dati e delle informazioni precedentemente elencate (*Previsionale annuale impianti*), secondo lo schema predisposto dall'AURI stesso.

Per i rifiuti urbani collocati a discarica, il Gestore è tenuto a comunicare all'AURI, annualmente entro il 30 marzo, la tipologia (CER), l'indice respirometrico dinamico (IRD) e il potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti/materiali smaltiti l'anno precedente per ogni tipologia.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata comunicazione <i>Consuntivo annuale impianti</i>	10.000,00
Mancata comunicazione del <i>Previsionale annuale impianti</i>	8.000,00
Mancata comunicazione <i>Analisi merceologica</i> entro il termine stabilito	4.000,00
Mancata comunicazione della tipologia (CER), indice respirometrico dinamico (IRD) e del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti/materiali smaltiti l'anno precedente, entro il termine stabilito	4.000,00

Si considera *mancata comunicazione* quella non effettuata entro le 24 ore successive rispetto al momento in cui essa avrebbe dovuto essere effettuata.

### **B.2: Ulteriori penalità**

In aggiunta alle precedenti penalità per la gestione del trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, si prevede che l'AURI commini al Gestore le penalità al realizzarsi dei seguenti eventi.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancato rispetto degli standard di gestione degli impianti di cui al contratto – per ciascuna contestazione se non ripristinata entro un periodo congruo stabilito da AURI, qualora il ripristino non avvenga entro il periodo stabilito da AURI, la sanzione si reitera automaticamente ogni volta che trascorre un periodo della medesima durata.	5.000,00
Rifiuti raccolti differenziatamente non avviati ad impianti di recupero – importo dovuto per ogni tonnellata di rifiuti così gestiti	1.000,00
Conferimenti di rifiuti non autorizzati da AURI agli impianti in convenzione (oltre il massimo, o inferiori al minimo) - importo dovuto per ciascuna tonnellata	5,00

**C –ULTERIORI PENALI SERVIZI BASE (COMUNICAZIONE)**

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata attuazione annuale del piano di comunicazione previsto nel Contratto	20.000,00

La penale comminata per mancata attuazione del Piano di comunicazione è aggiuntiva rispetto alla riduzione del corrispettivo dovuto al Gestore.

**D – PENALI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI COSTI DEL SERVIZIO**

Entro i termini previsti dal Contratto di Servizio e dal Disciplinare Tecnico, il Gestore fornisce all'AURI, per ciascuna annualità, le informazioni per la stesura del Piano Economico Finanziario ai sensi del DPR 158/99.

Entro il primo semestre del 3°, 6°, 9° e 12° anno di gestione, il Gestore è tenuto ad inviare ad AURI il Piano triennale degli investimenti.

Per le informazioni non fornite o fornite in ritardo, AURI commina al Gestore di Ambito le penali di seguito indicate.

<b>Evento</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata comunicazione delle informazioni per la redazione del PEF	20.000,00
Mancata predisposizione del Piano triennale degli investimenti nei tempi stabiliti	40.000,00

Si considera *mancata comunicazione* quella non effettuata entro 7 giorni dalla diffida da parte dell'AURI.

**E – MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il mancato raggiungimento da parte del Gestore, per cause imputabili allo stesso, degli obiettivi complessivi di AURI Sub Ambito n. 1, relativi alla raccolta differenziata, stabiliti nel Piano d'Ambito, nel Disciplinare tecnico e nell'Offerta tecnica, comporta una decurtazione del corrispettivo annuale, commisurata allo 0,5 per mille per ogni punto non raggiunto.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei singoli Comuni per un valore superiore al 5% (rispetto a quanto indicato nel Disciplinare Tecnico e nell'Offerta di gara) per cause imputabili al Gestore, AURI valuterà il disservizio, adeguando, se del caso il corrispettivo dovuto.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l'AURI contesta al Gestore l'inadempimento secondo le modalità indicate nel Contratto di Servizio.